

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2909

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VILLANI, BARBUTO, BUOMPANE, DEL MONACO, GALLO, GIORDANO,  
IANARO, IORIO, MANZO, MICILLO, NAPPI, PROVENZA**

Introduzione degli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale, concernenti i delitti di morte e di lesioni personali gravi o gravissime cagionate per inosservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

*Presentata il 24 febbraio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono denominati « caduti del lavoro » le persone decedute a causa di incidenti verificatisi durante e a causa del lavoro svolto. Per indicare questo fenomeno si usa spesso anche l'espressione generale di « morti bianche », nella quale l'uso dell'aggettivo « bianche » allude all'assenza di un soggetto direttamente responsabile dell'incidente. Nel settore dell'agricoltura, si parla, invece, di « morti verdi », spesso causate da incidenti connessi all'uso di trattori.

In senso critico, a partire dagli anni sessanta è anche utilizzata la locuzione « omicidi del lavoro », per rimarcare le responsabilità dei sistemi di produzione delle economie industrializzate e la scarsa attenzione prestata alla sicurezza sul lavoro dal

sistema industriale, in particolare siderurgico e agricolo.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel 2020 sono state presentate 554.340 denunce di infortuni sul lavoro, 1.270 dei quali con esito mortale (compresi 214 decessi avvenuti *in itinere*).

Introdurre due nuove fattispecie di reato concernenti i delitti di morte e di lesioni personali gravi o gravissime cagionate per inosservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e far capire che l'integrità e la sicurezza dei lavoratori meritano una tutela « rafforzata », che non può trovare riscontro in fattispecie criminose « minori », è l'obiettivo della presente

proposta di legge, redatta prendendo spunto dal reato di omicidio stradale (introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41).

La presente proposta di legge si prefigge, infatti, l'obiettivo di prevedere pene più severe nei confronti di chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti per distrazione, disinteresse o, peggio, per un'assoluta noncuranza delle normative sulla sicurezza, dimostrando di dare la precedenza ad altri interessi e valori rispetto alla tutela massima della vita umana in ogni manifestazione sociale.

L'articolo 1 predispone le definizioni di lavoratore e di datore di lavoro, valide per l'applicazione delle nuove norme introdotte nel codice penale.

Gli articoli 2 e 3 introducono gli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale, aventi rispettivamente ad oggetto i delitti di morte e di lesioni personali gravi o gravissime cagionate per inosservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per collocare i nuovi reati è stata fondamentale l'analisi dell'elemento psicologico, assolutamente rilevante al fine di ricondurre il caso concreto nell'alveo della fattispecie di reato a esso corrispondente. Il reato contro la persona (omicidio o lesioni) qualificato dalla circostanza della violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro rientra attualmente nella fattispecie colposa ed è pertanto punito ai sensi degli articoli 589 o 590 del codice penale (omicidio colposo o lesioni colpose), a dimostrazione del fatto che il legislatore non è mai rimasto inerte di fronte al fenomeno degli incidenti mortali sul lavoro. Il decreto-

legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, nel modificare il testo dell'articolo 589, ha infatti fortemente aggravato il trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose, dando autonomo risalto, come evidenziato, alle ipotesi in cui tali reati siano commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Le nuove fattispecie di reato previste dagli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale, introdotti dalla presente proposta di legge, intendono non solo continuare nel solco tracciato dal citato decreto-legge, ma attribuire autonoma rilevanza penale a una serie di condotte distinguendole in base al grado della colpa, prevedendo anche circostanze aggravanti con aumento delle pene edittali.

In particolare, si prevede un aumento delle pene qualora la morte ovvero le lesioni gravi o gravissime siano conseguenza di una condotta compiuta in concorso con il reato di sfruttamento del lavoro, previsto dall'articolo 603-*bis* dello stesso codice penale. È evidente che l'infortunio sul lavoro, con esito grave o mortale, in un ambito di lavoro clandestino e quasi di schiavitù non è altro che il frutto velenoso di fenomeni di ritorno al passato della nostra società che, purtroppo, sono sempre più frequenti, soprattutto nelle aree più degradate del nostro Paese, e riguardano i lavoratori più deboli (stranieri, bambini e donne).

L'articolo 4, infine, reca disposizioni di coordinamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Definizioni di lavoratore e di datore di lavoro)*

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge, si intende per:

*a)* « lavoratore »: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale applicata, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore definito ai sensi della presente lettera sono equiparati il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società o dell'ente stesso, l'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e delle iniziative previste dalla legislazione regionale promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, lo studente di istituti di istruzione e universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di video-terminali, limitatamente ai periodi in cui lo studente è effettivamente applicato ai laboratori o alle apparecchiature, il volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e il lavoratore di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

*b)* « datore di lavoro »: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavora-

tore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali è svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri indicati dalla presente lettera, si considera datore di lavoro il titolare dell'organo di vertice.

#### Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 589-quater del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 589-quater. – (*Morte cagionata per inosservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*) – Chiunque cagiona per colpa la morte di un lavoratore con violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa fino a euro 24.000.

Il datore di lavoro che, non avendo redatto il documento sulla valutazione dei rischi previsto dall'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non avendo designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.

Nei casi di cui al presente articolo, qualora sia cagionata la morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.

Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi nei confronti di minori, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nei casi di cui al presente articolo, la pena è aumentata fino a un terzo se è riconosciuta anche la responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera e verso terzi.

Nei casi di cui al presente articolo, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-*bis*, la pena della reclusione prevista dal presente articolo è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a sei anni ».

### Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 590-septies del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 590-*septies*. – (*Lesioni personali colpose gravi o gravissime cagionate per inosservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*) – Chiunque cagiona per colpa una lesione personale grave a un lavoratore con violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è punito con la reclusione da due a cinque anni; se la lesione è gravissima, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Il datore di lavoro che, non avendo redatto il documento sulla valutazione dei rischi previsto dall'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non avendo designato il responsa-

bile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, cagiona per colpa una lesione personale grave a un lavoratore è punito con la reclusione da uno a tre anni; se la lesione è gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.

Nei casi di cui al presente articolo, qualora siano cagionate lesioni personali gravi o gravissime a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.

Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi nei confronti di minori, la pena ivi prevista è aumentata da un terzo alla metà.

Nei casi di cui al presente articolo, la pena è aumentata fino a un terzo se è riconosciuta anche la responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera e verso terzi.

Nei casi di cui al presente articolo, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-*bis*, la pena della reclusione prevista dal presente articolo è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a quattro anni ».

#### Art. 4.

*(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

*b*) all'articolo 590:

1) il terzo comma è abrogato;

2) al sesto comma, le parole da: « , salvo nei casi previsti » fino alla fine del comma sono soppresse.

2. I richiami ai reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono riferiti ai reati di cui, rispettivamente, agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale, introdotti dagli articoli 2 e 3 della presente legge.



\*18PDL0132990\*